

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 301/2022

del 9 dicembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1243]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'accordo SEE), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/709 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/710 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/711 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/719 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/727 della Commissione, dell'11 maggio 2022, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 214 (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

215. **32022 R 0709:** Regolamento (UE) 2022/709 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 6).
216. **32022 R 0710:** Regolamento (UE) 2022/710 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 9).

⁽¹⁾ GU L 133 del 10.5.2022, pag. 6.⁽²⁾ GU L 133 del 10.5.2022, pag. 9.⁽³⁾ GU L 133 del 10.5.2022, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 135 del 12.5.2022, pag. 1.